

Art. 12.

« Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge ».

(È approvato).

Art. 13.

« È fatta facoltà al ministro della marina di applicare gradualmente mediante regi decreti le disposizioni contenute nella presente legge, in relazione alle disponibilità finanziarie determinate nell'articolo 14 ed in modo che abbiano pieno effetto non più tardi del 1° luglio 1912.

« Le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 avranno effetto dal 1° gennaio 1911 ».

(È approvato).

Art. 14.

« Con decreto del ministro del tesoro sarà provveduto alla iscrizione nei vari capitoli del bilancio della marina, in aggiunta alle spese consolidate, della somma occorrente per l'applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge e nella misura seguente:

Esercizio finanziario 1910-11 . . . L.	9,600
Id. id. 1911-12 . . . »	849,600
Id. id. 1912-13 . . . »	1,299,800
Id. id. 1913-14 . . . »	1,080,850
Id. id. 1914-15 . . . »	1,035,100
Id. id. 1915-16 . . . »	965,350
Id. id. 1916-17 e seguenti »	913,600 »

LEONARDI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONARDI, *relatore*. Poichè l'articolo 11 stabilisce che è in facoltà del ministro...

PRESIDENTE. Onorevole relatore, guardi che l'articolo 11 è stato già approvato.

LEONARDI, *relatore*. Vorrei fare una semplice raccomandazione al ministro.

PRESIDENTE. Potrà farla dopo; e potrà anche, d'accordo col ministro, proporre un'aggiunta alla legge.

LEONARDI, *relatore*. Ma la discussione è cominciata in mia assenza, e prima delle 15; ora in cui termina il tempo assegnato alle interrogazioni.

PRESIDENTE. I primi quaranta minuti della seduta sono assegnati alle interrogazioni, ma se ed in quanto vi siano interrogazioni da svolgere. Se non vi fosse nessun interrogante, la Camera non dovrebbe punto star qui quaranta minuti ad aspettare, prima di procedere nell'ordine del giorno.

Questo non è avvenuto, nè avverrà mai. (Approvazioni).

Non essendovi osservazioni, metto a partito l'articolo 14.

(È approvato).

Disposizioni transitorie.

Art. 15.

« I militari della categoria musicanti che prima dell'approvazione della presente legge non poterono conseguire la prima e seconda rafferma con soprassoldo, per ragione dei limiti di età di cui all'articolo 3 della legge 15 luglio 1906, n. 345, sono ammessi a commutare la rafferma in corso in quella con uno o col doppio soprassoldo, con la decorrenza di cui all'articolo 2 della legge stessa; sempre quando abbiano gli altri requisiti prescritti dalle norme in vigore per la concessione delle rafferme ».

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Disposizioni relative ad alcuni personali delle Amministrazioni dipendenti dal Ministero della marina.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Disposizioni relative ad alcuni personali delle Amministrazioni dipendenti dal Ministero della marina.

Se ne dia lettura.

DE AMICIS, *segretario*, legge: (V. Stampato n. 732-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

« Il personale dei contabili della regia marina, di cui all'articolo 1° della legge 5 luglio 1908, n. 365, è soppresso ».

(È approvato).

Art. 2.

« Sono istituiti nella regia marina i seguenti personali civili:

« Personale di ragioneria dei regi arsenali marittimi;

« Personale dei gestori di magazzino e di cassa della regia marina;